

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore MERZAGORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GIUGNO 1972

Modificazioni del primo comma dell'articolo 86 della Costituzione concernente la supplenza del Presidente della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a colmare una delle lacune che presenta la disciplina costituzionale relativa all'ipotesi in cui il Presidente della Repubblica non sia in grado di adempiere le proprie funzioni.

Come è noto, l'Assemblea costituente divenne all'attuale formulazione dell'articolo 86 dopo lunghe discussioni, nel corso delle quali furono suggerite, attentamente vagliate ed infine respinte numerose proposte di integrazione della predetta norma.

Il mancato accordo derivò non solo dalla opinabilità di tali proposte e dalla difficoltà delle questioni affrontate, ma anche, e forse soprattutto, da una valutazione di opportunità: quella di consentire, evitando una casistica di dettaglio, soluzioni adeguate alle mutevoli circostanze che la realtà avrebbe potuto presentare di volta in volta; la opportunità cioè di lasciare, in definitiva, alla prassi e alla correttezza la disciplina dettagliata di una materia tanto delicata.

Oggi, ad oltre 25 anni dalla Costituente, potrebbero esservi le condizioni per riconsiderare l'argomento secondo un diverso ordine di idee, anche se l'esperienza ha dimostrato come, nel momento in cui è stato necessario provvedere alla sostituzione del Capo dello Stato nell'esercizio delle sue funzioni, gli organi costituzionali interessati alla vicenda abbiano saputo trovare

soluzioni che, fra consensi più o meno larghi, hanno comunque consentito di superare le difficoltà che la situazione presentava.

D'altra parte, per addivenire ad una regolamentazione scritta, di carattere generale, dell'istituto della « supplenza », occorrerebbero intese fra tutte o, per lo meno, fra le maggiori forze politiche rappresentate in Parlamento e bisognerebbe che queste ultime manifestassero, in via preliminare, la loro disponibilità al riguardo.

Ad ogni modo, quello che, in questo momento, stimo possibile e anzi doveroso da parte mia di proporre, all'infuori di qualsiasi sollecitazione, è la regolamentazione di una ipotesi specifica, che i costituenti non ebbero a prendere in considerazione, che in astratto potrebbe sembrare remota, ma che, al contrario, non lontane vicende a tutti note hanno dimostrato effettivamente avverabile e che, una volta avveratasi, sarebbe difficile da fronteggiare in mancanza di un'apposita previsione. Mi riferisco all'ipotesi in cui il Presidente del Senato, chiamato ad esercitare le funzioni del Capo dello Stato impedito, venga a trovarsi anch'egli in condizioni tali da rendergli impossibile o estremamente arduo l'assolvimento dell'altissimo compito; ipotesi che, peraltro, viene esplicitamente prevista e regolata nel sistema costituzionale francese

(art. 8 della Costituzione, 4 ottobre 1958, modificato dall'art. 2 della legge costituzionale n. 62-1292, del 6 novembre 1962) ed in quello statunitense (« Presidential Succession Act » del 18 luglio 1947).

Mi sembra doveroso prospettare una soluzione al riguardo proprio perchè solo chi, come me, allora Presidente del Senato, ebbe la ventura di essere partecipe delle accennate vicende, e di viverne personalmente le angosce, può avvertire tutta intera la necessità che, attraverso una chiara disposizione legislativa, sia eliminato il rischio di una soluzione di continuità nell'esercizio della suprema Magistratura dello Stato.

Non è il caso che io mi soffermi sul meccanismo della sostituzione del supplente: non sarebbe infatti conveniente discostarsi da quello della « supplenza » del Capo dello Stato, anche in ordine all'ipotesi che il Presidente del Senato torni, prima del Capo dello Stato, in grado di esercitare le funzioni.

Resta piuttosto a me il dovere di spiegare le ragioni per le quali ritengo preferibile, fra le possibili alternative, quella di individuare nel Presidente della Corte costituzionale la persona che, in caso di impedimento del Presidente del Senato, gli subentri nella funzione di supplente del Capo dello Stato. Ma, a tal uopo, il discorso può essere estremamente succinto, giacchè tali ragioni risultano evidenti sol che si considerino l'altissima dignità della carica

di Presidente della Corte costituzionale e la assoluta garanzia che la persona la quale sia rivestita di tale carica offre ai fini dell'assolvimento della predetta funzione.

Devo aggiungere che non ho mancato di considerare come senza dubbio, sotto entrambi i profili su accennati, si potrebbe pensare, ai fini voluti, al Presidente della Camera dei deputati. Senonchè il Presidente della Camera dei deputati è, per Costituzione, colui che, in caso di impedimento permanente del Capo dello Stato, è chiamato a convocare e a presiedere il Parlamento in seduta comune, ossia l'organo deputato ad eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Sono pertanto evidenti le considerazioni di opportunità le quali sconsigliano di stabilire che al Presidente del Senato impedito subentri, nell'esercizio delle funzioni del Capo dello Stato, il Presidente della Camera dei deputati.

Nel raccomandare alla benevola attenzione dei colleghi il presente disegno di legge, desidero sottolineare come esso voglia essere un contributo alla certezza delle situazioni giuridiche costituzionali e quindi, anche, alla stabilità delle nostre istituzioni democratiche; e come esso, d'altronde, possa costituire lo spunto per affrontare in tutti i suoi aspetti l'integrazione della disciplina costituzionale della « supplenza », qualora in questo senso si profilino le necessarie, larghe convergenze politiche.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato o, se questi a sua volta non possa adempierle, dal Presidente della Corte costituzionale ».